

# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

# DELIBERAZIONE N. 49/2009

# del Consiglio Comunale

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO:

Autorizzazione ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 relativa all'istanza di deroga urbanistica presentata dalla ditta Girardini s.r.l. per la realizzazione di opere esterne al capannone ubicato sulle pp.edd. 2326, 2327, 2384 e 2555 in località Vat, C.C. Tione 1^ parte.

L'anno **DUEMILANOVE** alle ore **20,30** del giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

#### SONO PRESENTI I SIGNORI:

- 1. ZUBANI VINCENZO
- 2. MOLINARI MARIA
- 3. BARONE CORRADO
- 4. GOTTARDI MATTIA
- 5. CARLI ENZO
- 6. BATTOCCHI LUIGI
- 7. STEFENELLI GIUSEPPE
- 8. ASSENZA GIOVANNI
- 9. NABACINO GILBERTO

- 10. SCANDOLARI GIOVANNA
- 11. SALVATERRA MICHELE
- 12. BONOMI CARLO
- 13. ARMANI NICOLA
- 14. ANTOLINI EUGENIO
- 15. PAOLI STEFANO
- 16. GIRARDINI MIRELLA
- 17. FAILONI LORETA
- 18. ARMANI STEFANO

#### SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

- 1. ZAMBONI ROBERTO
- 2. LUZZI VERONICA

PRESENTI n. 18

ASSENTI n. 2

La Signora MARIA MOLINARI nella sua qualità di Presidente ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del Segretario Generale dr. DIEGO VIVIANI, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta, procedendo quindi alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 49/2009 dd. 29.12.2009

OGGETTO:

Autorizzazione ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 relativa all'istanza di deroga urbanistica presentata dalla ditta Girardini s.r.l. per la realizzazione di opere esterne al capannone ubicato sulle pp.edd. 2326, 2327, 2384 e 2555 in località Vat, C.C. Tione 1^ parte.

EF/ef

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto che si allontanano dalla seduta i Consiglieri Mirella Girardini e Michele Salvaterra.

Vista l'istanza della ditta Girardini s.r.l. pervenuta il 01.07.2009, prot. n. 9224 relativa alla deroga urbanistica ai sensi dell'articolo 104 della Legge Provinciale 05 settembre 1991, n. 22 e ss.mm. per la realizzazione di opere esterne al capannone ubicato sulle pp.edd. 2326, 2327, 2384 e 2555 in località Vat, C.C. Tione 1^ parte, con allegato progetto a firma dell'ing. Salvaterra Michele.

Preso atto che l'istanza di concessione edilizia in deroga è stata esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 08.07.2009, verbale n. 20, che ha espresso il seguente parere: "Si sospende la pratica per mancanza documentazione pareri di legge: Paesaggistico, Antincendio, Medicina del Lavoro, Acque Pubbliche".

Visto il vigente Piano Regolatore Generale ed il Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5 in vigore dal 26 giugno 2008.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 66/2005 del 29.12.2005 relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art. 55, comma 3 della L.P. 22/91 s.m.i., del progetto di lottizzazione per la realizzazione di un capannone in area di lottizzazione in aderenza alla p.ed. 2326 sulle pp.ff. 640/1, 642/1, 642/2, 639, 642/5 e p.ed. 2326 di proprietà della ditta Girardini s.r.l. in C.C. Tione I^ parte, località Vat, sulla base del progetto di piano di lottizzazione redatto dal dott.ing. Paoli Valter e relativa convenzione di data 24.01.2006, n. 992 di rep. a firma della ditta lottizzante Girardini s.r.l..

Vista la concessione edilizia n. 1912 di data 11.04.2000 rilasciata alla Girardini s.r.l. relativa alla "realizzazione di una tettoia in aderenza al capannone esistente e costruzione di un locale tecnico sulla p.ed. 2326, C.C. Tione I^ parte, località Vat" e relativa prima variante autorizzata con concessione edilizia n. 1952 di data 04.05.2000.

Vista la concessione edilizia n. 04/2006 di data 07.03.2006 rilasciata alla Girardini s.r.l. relativa alla "costruzione di un capannone artigianale in aderenza alla p.ed. 2326 sulle pp.ff. 640/1, 642/1, 642/2, 639, 642/5 e p.ed. 2326 in C.C. Tione I^ parte, località Vat", prima variante in corso d'opera di cui alla D.I.A. n. 198/07 presentata in data 04/10/2007, prot. n. 14592, seconda variante in corso d'opera di cui alla D.I.A. n. 32/08 presentata in data 25.03.2008, prot. n. 4424 e relativo certificato di agibilità n. 13/2008 di data 25.07.2008.

Vista la Denuncia D'Inizio Attività n. 108/08 presentata dalla Giardini s.r.l. in data 15.07.2008, prot. n. 10452, relativa alla "variante in corso d'opera oltre i termini per la costruzione di un capannone artigianale sulle pp.edd. 2326, 2327, 2384 in C.C. Tione I^parte, località Vat".

Richiamato l'articolo 3 (urbanizzazione primaria) della convenzione di lottizzazione di data 24.01.2006, n. 992 di rep di seguito riportato: "La ditta lottizzante provvederà alla realizzazione del marciapiede in corrispondenza di parte delle pp.ff. 642/8, 641/2, 642/7 (salvo più vere), C.C. Tione I^ parte, di proprietà comunale ed al completamento della relativa illuminazione pubblica, nonché alla realizzazione del verde pubblico sulle pp.ff. 641/1, 642/12, e a quant'altro previsto nel piano di lottizzazione, senza alcun onere a carico del Comune di Tione di Trento".

Preso atto che l'intervento richiesto in deroga prevede anche la modifica delle sistemazioni esterne sulle pp.ff. 641/1 e 642/12 di proprietà comunale sulle quali la ditta Girardini s.r.l. avrebbe dovuto realizzare un'area da destinarsi a verde pubblico come da progetto di lottizzazione autorizzato dal consiglio comunale con deliberazione n. 66/2005 del 29.12.2005 che si va a modificare.

Preso atto che l'intervento richiesto in deroga ricade in area di tutela ambientale dalla vigente Piano Urbanistico Provinciale e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Visto l'autorizzazione paesaggistica favorevole della Commissione Comprensoriale per la Tutela Paesaggistico Ambientale nel Comprensorio delle Giudicarie, espressa con deliberazione n. 475/2009 di data 21.10.2009".

Vista l'autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini Montani, con determinazione del Dirigente n. 985 di data 13.10.2009, ai sensi della L.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m., relativa alla deroga agli effetti idraulici e patrimoniali per le distanze di legge dall'alveo del fiume Sarca, con le seguenti precisazioni in merito alle distanze minime e prescrizioni di carattere tecnico-operativo di seguito riportate e di carattere generale che si richiamano interamente:

vengono fissate le seguenti distanze minime:

- scogliera: m. 4,00 minimo per tutto lo sviluppo fra il limite della proprietà demaniale, individuata con il ciglio della scogliera arginale in massi cementati (limite idraulico) ed il piede della nuova scogliera prevista per tutto lo sviluppo, vedi tavola 1;
- tettoie: m. 6,50 minimo fra il ciglio della scogliera arginale (limite idraulico) e la proiezione a terra del filo di gronda, vedi tavola 1.1;
- vasche: m. 5,00 per la vasca raccolta sfridi alla sez. 4, m. 5,50 per la vasca raccolta metalli e sfridi e m. 4,50 per la passerella di servizio alla sez. 6, con il ciglio della scogliera arginale (limite idraulico) vedi tav. 3;

si ribadiscono le seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

- prima di iniziare i lavori di esecuzione della scogliera dovrà essere picchettato in modo visibile il piede del manufatto garantendo il mantenimento della distanza di m. 4,00 misurati dal ciglio argine;
- tutte le vasche per raccolta sfridi e metalli e le strutture in ferro per lo stoccaggio dei bancali, dovranno essere staticamente indipendenti dai sottostanti rilevati;
- l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con preavviso di almeno 15 giorni, alla Stazione Forestale di Tione predisponendo il picchettamento preventivo dei

manufatti che interessano la fascia di rispetto idraulico;inoltre per una corretta esecuzione dei lavori dovrà essere preavvisato con le stesse modalità il geometra Giorgio Berlanda;

i lavori in premessa nel rispetto delle relative prescrizioni tecnico-operative, dovranno essere eseguiti entro il 31.12.2012, salvo proroga o rinnovo da chiedere con istanza motivata entro i termini di scadenza stabiliti, o comunque prima dell'inizio dei lavori."

Visto il Decreto 16 febbraio 1982 del Ministero dell'Interno relativo all'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966).

Visto il parere favorevole del Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Trento di data 26.10.2009, prot. n. 19945, relativamente all'ampliamento del capannone industriale sito a Tione d Trento, via Fabbrica n. 90/92 p.ed. 2327, relativo all'attività n. 2.a, 2.b, 72.a (officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti) del D.M. 16.02.1982, con le seguenti prescrizioni:

- le palazzine uffici dovranno essere separate dall'attività produttiva con strutture e porte almeno REI 120;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni allegate al Certificato Prevenzione Incendi rilasciato in data 8 ottobre 2008;
- ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a lavori ultimati, in relazione alla situazione effettivamente riscontrata, in sede di visita sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione incendi che sarà richiesto dal titolare dell'attività in conformità alla legge vigente.

Visto il parere favorevole condizionato dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Direzione Igiene e Sanità Pubblica – Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – di data 02.09.2009, prot. n. 0095941, pervenuta in data 07.09.2009, prot. n. 12525, relativamente alle nuove opere esterne al capannone con le seguenti prescrizioni:

- le attrezzature, i macchinari e i materiali che saranno alloggiati sotto le nuove tettoie oggetto di notifica, dovranno essere disposte e posizionate in modo tale da non coprire le porzioni vetrate di porte e finestre;
- il parere è relativo alla sola parte oggetto di variante, per la restante parte dello stabile si rimanda al precedente parere di data 26 giugno 2008, prot. n. APSS 0020540;
- quanto sopra non solleva la ditta da responsabilità per eventuali inosservanze ad ogni altra disposizione in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, contenuta nella sopraccitata normativa o prevista da altre leggi, regolamenti; dovranno altresì essere adottate tutte le cautele necessarie per la tutela del vicinato, quali distanze, inquinamento ambientale, scarichi in atmosfera, ecc., al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti igienico-sanitari;
- eventuali variazioni relative ai locali o impianti, che dovessero rendersi necessarie successivamente al ricevimento del presente da parte della ditta, nonché l'inizio dell'attività dovranno essere tempestivamente e preventivamente inoltrate al Nucleo Operativo Impianti e Cantieri.

Preso atto che l'intervento in deroga non necessita del parere dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione in quanto non ricade in area a bosco.

Vista la documentazione progettuale integrativa presentata in data 02.11.2009, prot. n. 15373, nello specifico la relazione geologica e geotecnica datata ottobre 2009 a firma del geologo dott. Giuseppe Bondioli ed il progetto architettonico a firma dell'ing. Salvaterra Michele costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- tav. A Relazione tecnica illustrativa
- Tav. B Estratti catastali ed urbanistici
- Tav. C Documentazione fotografica
- Tav. 1 Planimetria Piano Terra stato di raffronto
- Tav. 1.1. Planimetria Piano Primo stato di raffronto
- Tav. 2 Prospetti stato di raffronto
- Tav. 3 Sezioni stato di raffronto
- Tav. 4 Planimetria parcheggi

Preso atto che lettera pervenuta in data 02.11.2009, prot. n. 15373, la ditta Girardini s.r.l. ha espresso alcune considerazioni in merito al progetto di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66/2005 del 29.12.2005, di seguito riportate:

"Per quanto riguarda il progetto di lottizzazione autorizzato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66/2005 di data 29.12.2005, si fa presente che il progetto presentato per il quale è stata richiesta deroga urbanistica prevede alcune modifiche al progetto di lottizzazione medesimo; nello specifico non verrà realizzata l'area a verde pubblico sulla p.f. 642/12, C.C. Tione I^ parte, attualmente di proprietà comunale che verrà ceduta a titolo di permuta alla Girardini s.r.l..

Si sottolinea comunque che la ditta Giardini dovrà accollarsi l'onere della demolizione del muretto già realizzato per ricostruirlo sul confine di proprietà adiacente al nuovo marciapiede lungo via Fabbrica, nonché del rifacimento parziale del marciapiede (attualmente già realizzato) e dello spostamento dei pozzetti a servizio del nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Premesso quanto sopra si ritiene che gli importi associati alle variazione delle diverse opere di urbanizzazione possono ritenersi compensati e conseguentemente le variazioni al progetto di lottizzazione siano da ritenersi solo formali senza dover rielaborare un nuovo computo metrico delle opere di urbanizzazione. La stessa convenzione di lottizzazione stipulata in data 24.01.2006 tra il Comune e la scrivente ditta Girardini s.r.l. é da ritenersi nella sostanza attualmente valida, visto che il progetto in deroga presentato non apporta sostanziali modifiche né a favore del Comune né a favore della ditta Girardini".

Preso atto di condividere le considerazioni espresse dalla Girardini s.r.l. relative al progetto di lottizzazione già approvato, nel senso di approvare con la presente deliberazione anche le varianti al progetto di lottizzazione medesimo a seguito del progetto in deroga predisposto dall'ing. Salvaterra Michele, senza dover apportare alcuna modifica al computo metrico delle opere di urbanizzazione.

Preso atto che il progetto presentato in data 02.11.2009 è stato valutato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05.11.2009, verbale n. 08, che ha espresso il parere di seguito riportato: "Si chiede di potenziare ed innalzare l'alberatura di mascheramento sul lato fronte Sarca, di automatizzare il cancello di accesso al parcheggio, di presentare piante quotate in scala 1:100 delle tettoie, di presentare una sezione trasversale e una longitudinale verso sud (lato proprietà Monfredini), di presentare il progetto dell'impianto elettrico, il rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo. Si rileva il contrasto dell'intervento con l'articolo 26 (aree produttive) delle N.d.A. del P.R.G. per quanto riguarda il rapporto di copertura nonché il contrasto con l'art. 38

(Aree di protezione) per quanto riguarda la destinazione di zona. Si rinvia, pertanto, la pratica al Consiglio Comunale per l'eventuale autorizzazione in deroga".

Viste le "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo" approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008, poi sostituite ed integrate con deliberazione n. 1227 del 22 maggio 2009, a recepimento di quanto disposto con l'articolo 186 (terre e rocce da scavo) del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materiale ambientale) e preso atto che l'intervento richiesto dovrà rispettare la predetta normativa.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2008 di data 25.09.2008 avente ad oggetto "Autorizzazione ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 relativa all'istanza di deroga urbanistica presentata dalla ditta Girardini s.r.l. per la realizzazione di opere esterne al capannone ubicato sulle pp.edd. 2326, 2327, 2384 e 2555 in località Vat, C.C. Tione 1^ parte. " e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2009 di data 25.09.2008 avente ad oggetto "Autorizzazione ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 relativa all'istanza di deroga urbanistica presentata dalla ditta Girardini s.r.l. per la realizzazione di opere esterne al capannone ubicato sulle pp.edd. 2326, 2327, 2384 e 2555 in località Vat, C.C. Tione 1^ parte."

Visto l'atto di permuta stipulato in data 21.12.2009 tra il Comune di Tione di Trento e la ditta Girardini s.r.l. con il quale il Comune di Tione di Trento ha ceduto a titolo di permuta le pp.ff. pp.ff. 641/1 e 642/12 in C.C. Tione I^ parte, località Vat alla Girardini s.r.l. e la Girardini s.r.l. ha ceduto a titolo di permuta la neo p.f. 640/1 e le intere pp.ff. 640/2, 642/9, 638/4, C.C. Tione I^ parte, località Vat.

Dato atto che l'intervento richiesto dalla Girardini s.r.l., risulta in contrasto con l'articolo 26 (aree produttive) e l'articolo 38 (aree di protezione di siti o beni di particolare interesse culturale, naturale o paesaggistico) del vigente Piano Regolatore Generale, così come evidenziato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05.11.2009, verbale n. 08.

Richiamato l'articolo 148, comma 6sexies della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio), introdotto dalla L.P. 4/2009, che prevede che per la realizzazione di opere di interesse pubblico in contrasto con la destinazione di zona, "l'autorizzazione del consiglio comunale, di cui all'articolo 104, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni".

Vista la circolare esplicativa datata 9 luglio 2009 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. in ordine all'obbligo di pubblicazione delle richieste di deroga in contrasto con la destinazione di zona.

Preso atto che l'istanza di deroga presentata in data 01.07.2009, prot. n. 9224 dalla Girardini s.r.l., ai sensi di quanto disposto dall'articolo 148, comma 6sexies della L.P. 01/08, è stata pubblicata all'albo pretorio con relativo avviso alla popolazione, datato 12.11.2009 prot. 15938, di deposito del progetto a firma dell'ing. Salvaterra Michele, progetto presentato il 02.11.09 presso l'ufficio tecnico comunale, dal 13.11.2009 al 04.12.2009 e non risultano essere state presentate osservazioni in merito al protocollo

comunale come risulta dall'attestazione del responsabile dell'ufficio protocollo depositata presso l'Ufficio tecnico.

Vista la documentazione progettuale integrativa (piante ed ulteriori sezioni) presentata in data 16.12.2009, prot. n. 17605 a firma dell'ing. Salvaterra Michele ad recepimento di quanto richiesto dalla Commissione Edilizia Comunale.

Preso atto quindi che il contrasto con il vigente P.R.G. riguarda la destinazione di zona e quindi la pratica di deroga urbanistica ai sensi dell'articolo 104 della L.P. 22/91 e ss.mm. necessita, oltre che dell'autorizzazione del Consiglio Comunale, anche del nulla osta della Giunta Provinciale.

Dato atto che l'autorizzazione alla deroga relativamente agli articoli 26 e 38 delle Norme di Attuazione del PRG, è possibile in quanto trattasi di opera di interesse pubblico ai sensi dell'art. 104 della L.P. n. 22/1991, conformemente alle più recenti previsioni provinciali come da deliberazione n. 968 del 13 maggio 2005, riguardante l'elenco delle strutture private di interesse pubblico ai fini dell'esercizio di deroga, come esplicitato all'allegato 1, lettera B, comma 1 (complessi industriali ed artigianali).

Richiamato inoltre l'allegato 4 della deliberazione n. 968 del 13 maggio 2005 della Giunta Provinciale indicante la tabella di sintesi delle opere che richiedono il nulla osta della Giunta Provinciale.

Richiamato l'art. 104 della L.P. 05.09.1991, n. 22 che disciplina l'istituto della concessione in deroga per opere private di interesse pubblico e dato atto che l'intervento previsto sulla proprietà della ditta Girardini s.r.l. in C.C. Tione I^ parte, località Vat, è da considerarsi opera di interesse pubblico ai sensi di legge, come stabilito dalla precitata deliberazione della Giunta Provinciale n. 968 del 13 maggio 2005, in quanto rappresenta un importante insediamento economico e produttivo della zona con attività di notevole interesse pubblico ai fini dell'occupazione di manodopera ed ai fini del mantenimento e del miglioramento del "tessuto" produttivo locale.

Specificato quindi che si può procedere al rilascio dell'autorizzazione di competenza del Consiglio comunale per quanto riguarda la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 e ss.mm..

Visto l'art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale e l'articolo 2bis (deroghe) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale che ammette la deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico secondo la normativa vigente in materia.

Considerata la natura dell'intervento proposto ed i prevedibili tempi di realizzazione dello stesso, si ritiene conforme al pubblico interesse procedere mediante deroga urbanistica, come da istanza della ditta Girardini s.r.l..

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico—amministrativa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 16 favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- 1. Di **autorizzare**, per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 104 della Legge Provinciale 05 settembre 1991 n. 22, esprimendo parere favorevole sull'intervento proposto, in deroga alle previsioni di cui dell'articolo 26 (aree produttive) e dell'articolo 38 (aree di protezione di siti o beni di particolare interesse culturale, naturale o paesaggistico) del vigente Piano Regolatore Generale, il rilascio della concessione edilizia in deroga per la "realizzazione di opere esterne al capannone ubicato sulle pp.edd. 2326, 2327, 2384 e 2555 in località Vat, C.C. Tione 1^ parte", come da progetto presentato in data 02.11.2009, prot. n. 12373 ed integrazioni in data 16.12.2009, prot. n. 17605, a firma dell'ing. Salvaterra Michele.
- 2. Di **dare atto**, che la deroga urbanistica di cui alla presente deliberazione necessita del nulla osta della Giunta Provinciale in quanto riguarda un contrasto con la destinazione di zona prevista dal vigente Piano Regolatore Generale.
- 3. Di **subordinare** il rilascio della concessione edilizia in deroga al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05.11.2009, verbale n. 05, in particolare al potenziamento ed innalzamento dell'alberatura di mascheramento sul lato fronte Sarca, all'automatizzare del cancello di accesso al parcheggio ed al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo.
- 4. Di **specificare** che la presente deliberazione costituisce variante al progetto di lottizzazione autorizzato dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 66/2005 del 29.12.2005, nel senso che sulle pp.ff. 641/1 e 642/12, che sono state cedute in permuta alla Girardini s.r.l. non dovrà essere più realizzato il verde pubblico, senza alcuna modifica all'importo delle opere di urbanizzazione a carico della Girardini s.r.l.
- 5. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere al perfezionamento della pratica di deroga urbanistica, con voti n. 16 favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- 6. Di **dare atto** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

### LA PRESIDENTE Maria Molinari

## **IL SEGRETARIO GENERALE** dr. Diego Viviani

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale, dal 31 12 2009 per dieci

| giorni consecutivi  |
|---|
| IL SEGRETARIO GENERALE<br>dr. Diego Viviani   |
|   |
| Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.  Tione di Trento, lì  |
| Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria   |
| <del>rag. Cinzia Bonenti</del>  |
| Esecutività della deliberazione   |
| Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4º comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.   |
| La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 31.12.2009 al 10.01.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  Lì |
| IL SEGRETARIO GENERALE<br>dr. Diego Viviani   |
| La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 31.12.2009 al 10.01.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  Tione di Trento, lì   |
| dr. Diego Viviani   |